



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

COPIA
Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 30 del Registro

del 18-2-2015

Oggetto: Ricorso al Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro promosso dall'Ing. Scicolone Gaetano - **Nomina legale.**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore ^{14,00} e minuti ///, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	☒	☐
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	☐	☒
- ALOTTO CALOGERO	Assessore	☒	☐
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	☒	☐
- VINCI AGATA	Assessore	☒	☐

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che, in data 22 aprile u.s. è stato notificato ricorso avanti il TAR Palermo dell'Ing. Gaetano Scicolone contro il Comune di Palma di Montechiaro e nei confronti dell'Arch. Fabio Nicoletti e dell'Arch. Silvana Cancialosi per l'annullamento, previa sospensione:

- della determina dirigente UTC n.58/2014 con cui è stata formalmente revocata la determinazione dirigente UTC n.265/2012
- della determinazione dirigente UTC n.59/2014
- della nota prot. n.4894 del 24.02.2014 del Capo Settore UTC
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale.

Che il comune di Palma di Montechiaro si costituiva regolarmente innanzi al TAR Sicilia;

Che il TAR con sentenza n.1331/2014 dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in favore del giudice ordinario;

Che in data 4 febbraio 2015 è stato notificato ricorso avanti il Giudice del Lavoro di Agrigento dall'Ing. Gaetano Scicolone contro il Comune di Palma di Montechiaro per accertare e dichiarare la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, risarcire l'Ing. Scicolone per il danno causato dalla revoca dell'incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico;

Considerato che è necessario di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli interessi dell'Ente;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

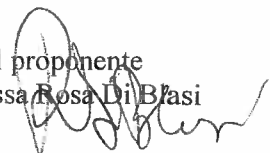
Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro nel ricorso promosso dall'Ing. Scicolone Gaetano contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Biasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro nel ricorso promosso dall'Ing. Scicolone Gaetano contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

ECC.MO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

Dell'Ing. SCICOLONE GAETANO, nato a Palma di Montechiaro (AG) il 17.11.1972 (C.F.: SCCGTN72S17G282V), elettivamente domiciliato in via Zunica n. 31 ad Agrigento, presso lo studio legale dall'Avv. Salvatore Falzone (C.F.: FLZSBT69C07A0890 - n. fax 0922597097 - indirizzo P.E.C.: salvatorefalzone@avvocatiagrigento.it), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto.

RICORRENTE

CONTRO

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO (C.F. 81000070847), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la Casa Comunale in Palma di Montechiaro (AG), Palazzo degli Scolopi, in Via Fiorentino n. 89

RESISTENTE

IN FATTO

L'odierno ricorrente è un ingegnere professionista con studio tecnico in Palma di Montechiaro (AG), nella Via Nino Bixio n. 105, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1189.

Con **determinazione dirigenziale n. 333 del 20.09.2011** del Comune di Palma di Montechiaro veniva approvato il progetto relativo ai lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.263.384,11 per lavori.

Il suddetto progetto veniva finanziato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.D.G. n. 160 del 9.03.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5.04.2012, reg. n. 1, fg. n.31, con il quale era concesso in favore del Comune di cui trattasi il finanziamento di € 1.782.329,33.

Al fine di procedere alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 25 e segg. del D.P.R.S. n. 13/2012, **il Dirigente dell'U.T.C. - dopo avere verificato l'indisponibilità ad assumere l'incarico in questione da parte dei tecnici laureati interni al Comune di Palma di Montechiaro (cfr. contenuto della determinazione dirigenziale del Capo U.T.C. n. 265 del**

MANDATO

Nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado ivi compreso l'eventuale giudizio di prosecuzione, come nel procedimento di esecuzione ed eventuale opposizione l'Avv. Salvatore Falzone, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare somme e quietanzare, conciliare e rinunciare agli atti del giudizio e chiamare terzi in causa, proporre domande ed eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire e dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dello stesso in Agrigento Via Zunica n. 31.
Reso edotto e informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/03, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, preso completo ed informato consenso, all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali, e alla permanenza dei miei dati personali presso gli archivi cartacei ed informatici dello studio legale.

Salvatore Falzone
Vice la firma
Avv. Salvatore Falzone

Comune di Palma di Montechiaro
Protezione Generale
TIPO - E

PROT. N. 0003580
del 04/02/2015



10.10.2012) - con nota prot. n. 16933/2012, autorizzava il Responsabile del Procedimento a selezionare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006, il professionista esterno cui affidare l'incarico di direzione dei lavori di cui sopra.

A seguito della succitata procedura negoziata, l'Ing. Gaetano Scicolone (odierno ricorrente) si aggiudicava l'incarico di direzione dei lavori in questione, offrendo un ribasso del 5,55% sulle competenze tecniche che ammontavano ad € 53.628,95 oltre IVA ed oneri, come si riscontra nel relativo verbale di selezione.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 265 del 10.10.2012, il Capo Settore U.T.C. procedeva, su proposta del Responsabile del Procedimento, ad affidare al professionista odierno ricorrente l'incarico di direzione dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico.

Alcuni mesi dopo, però, il Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro, con direttiva prot. n. 6754 del 20.03.2013, disponeva che il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale (d'ora in poi U.T.C.) procedesse in autotutela alla revoca del suddetto incarico con la motivazione che qui di seguito si riporta testualmente nelle parti salienti: *"dal momento che non risulta ancora sottoscritto il disciplinare d'incarico con il predetto professionista e rilevato che non appare giustificato il ricorso ad un incarico esterno, stante la disponibilità di tecnici laureati all'interno dell'U.T.C., ..."*.

Con successiva nota prot. n.17682 del 4.07.2013, il nuovo Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, Ing. Pasquale Amato, sollecitava l'attuazione della suddetta direttiva commissariale, asserendo che dall'esame degli atti in possesso dell'Ufficio di Segreteria si evinceva che l'ing. Gaetano Scicolone, incaricato della direzione dei lavori in questione, era stato raggiunto - unitamente al Sindaco *pro tempore* - da avviso di garanzia per i fatti che nella nota non venivano specificati, ma qualificati come "ormai noti". Ciò posto, a giudizio del Sindaco appariva opportuno, atteso l'asserito procedimento penale pendente, procedere alla revoca del suddetto incarico conferito all'Ing. Scicolone, affidandolo, ove possibile, ad un professionista interno.

Con nota dell'11.09.2013, veniva richiesta nuovamente ai tecnici interni del Comune la disponibilità ad assumere l'incarico in questione.

Dopo tale **macchinoso iter procedimentale**, il Capo Settore U.T.C. - preso atto che il disciplinare d'incarico con il professionista risultato aggiudicatario dell'incarico, non era stato ancora sottoscritto - **con determinazione dirigenziale n. 355 del 16.12.2013**, revocava in autotutela la determinazione dirigenziale n. 265 del 10.10.2012, conferendo il relativo incarico di direzione lavori agli architetti Fabio Nicoletti e Silvana Cancialosi interni al Comune.

La suddetta determinazione di revoca veniva assunta senza che l'odierno ricorrente, direttamente interessato, fosse debitamente informato dell'avvio del procedimento, così come prescritto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza (art. 8 della l.r. n.10/1991).

Il Comune di Palma di Montechiaro, resosi conto della grave violazione di legge, correva ai ripari e con **determinazione dirigenziale n. 18 del 16.01.2014** del Capo Settore U.T.C. **annullava in autotutela** la precedente determinazione di revoca dell'incarico n. 355 del 16.12.2013 e con successiva **nota prot. n. 1405 del 20.01.2014** dava notizia all'Ing. Scicolone dell'avvio del "nuovo" procedimento di revoca dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale 265/2012 sopra più volte citata.

In tale comunicazione, il Comune evidenziava che le motivazioni dell'avvio del procedimento di revoca scaturivano dalle succitate direttive **prot. n. 6754 del 20.03.2013** a firma del Commissario straordinario e **prot. n. 17682 del 4.07.2013** a firma del Sindaco.

L'odierno ricorrente interveniva nel procedimento e con **nota del 30.01.2014** sosteneva, argomentando le proprie ragioni, l'infondatezza e le evidenti incongruenze in fatto e diritto dei provvedimenti assunti dal Comune e dell'intero procedimento di revoca.

Ciò nonostante, il Comune di Palma di Montechiaro giudicava inaccoglibili le argomentazioni offerte dall'interessato e con **determinazione n. 58 del 20.02.2014** del Capo Settore U.T.C. **procedeva alla revoca della determinazione n. 265 del 10.10.2012.**

Nella citata ultima determinazione di revoca, il Comune in maniera evidente, cercando di eludere le contestazioni che il ricorrente aveva fatto nell'atto con cui era intervenuto nel procedimento, aggiungeva ulteriori motivazioni a quelle esplicitate nel precedente atto, adducendo necessità connesse ad una

asserita nuova riorganizzazione dell'U.T.C. e di risparmio di spesa, ma non poteva fare a meno di richiamarsi alle suddette direttive che in realtà e formalmente erano poste a fondamento del provvedimento oggi impugnato.

Con successiva **determinazione dirigenziale, n. 59 del 20.02.2014**, la direzione dei lavori in questione venivano assegnata congiuntamente agli architetti Fabio Nicoletti e Silvana Cancialosi.

L'odierno attore allora **proponeva ricorso al T.A.R. di Palermo**, al fine di ottenere l'annullamento previa sospensione delle succitate determinazioni dirigenziali n. 58 e n. 59 del 20.02.2014 del Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro, che riteneva meritevoli di annullamento, perché illegittime.

Inoltre, chiedeva al T.A.R. di voler ordinare al Comune di Palma di Montechiaro di formalizzare l'incarico in proprio favore e di voler condannare il medesimo Comune a risarcirgli i danni subiti all'immagine ed alla dignità professionale da quantificare in via equitativa dal Giudice. In subordine, chiedeva la condanna del Comune di Palma di Montechiaro a risarcirgli tutti i danni scaturiti dalla revoca illegittima dell'incarico professionale (danno emergente, lucro cessante e altre utilità patrimonialmente valutabili che il professionista avrebbe ottenuto, compreso anche il danno da perdita di chance).

Solo successivamente, l'odierno ricorrente apprendeva che il Comune di Palma di Montechiaro, preso atto delle dimissioni del RUP – Geom. Felice Bonardi – aveva disposto in sostituzione la nomina (giusta **determinazione dirigenziale n. 92 del 6.03.2014**) dell'ing. Concetta Di Vincenzo.

Allo stesso modo, solo in seguito l'odierno attore apprendeva che il Comune di Palma di Montechiaro con **determinazione dirigenziale n. 150 del 17.04.2014**, aveva revocato le succitate determinazioni dirigenziali n. 59 del 20.02.2014 e n. 92 del 6.03.2014 e che con **determinazione dirigenziale n. 151 del 17.04.2014** aveva provveduto ad affidare l'incarico di direzione, misura, contabilità ed assistenza al collaudo all'ing. Concetta Di Vincenzo (attesa l'esclusiva competenza degli ingegneri in materie di opere idrauliche, comunicata dal relativo Ordine professionale) e l'incarico di RUP all'Arch. Fabio Nicoletti, supportato dall'Arch. Silvana Cancialosi. Queste ultime determinazioni, con cui l'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, aveva rimediato ad evidenti illegittimità nell'affidamento degli

incarichi di direzione lavori e di responsabile del procedimento, non venivano comunicate all'odierno esponente, che - come detto - ne aveva notizie informali solo successivamente all'avvenuta proposizione del ricorso.

L'adito Tribunale amministrativo, con sentenza breve n. 1657/2014, emessa il 30.05.2014 e depositata il 26.06.2014, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

D'onde la presentazione del presente ricorso che si affida ai seguenti motivi

IN DIRITTO

Secondo l'odierno esponente, il procedimento di revoca dell'incarico di direzione lavori conferitogli in precedenza dal Comune di Palma di Montechiaro, si presenta assolutamente infondato e privo di presupposto per carenza di motivazione e, quindi, per violazione dell'art. 1 delle l.r. n.10/'91 e per contraddittorietà.

A tal riguardo occorre tenere presente che ogni provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato, in particolare allorquando incide su posizioni in precedenza acquisite dal privato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell'atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate e dell'affidamento ingenerato nel destinatario dell'atto da revocare.

Come si legge nella succitata nota di comunicazione, il provvedimento di revoca dell'incarico conferito all'Ing. Scicolone si basa in buona sostanza sul contenuto della direttiva, prot. n. 6754 del 20.03.2013, del Commissario Straordinario e sul contenuto della direttiva, prot. n. 17682 del 4.07.2013, del Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro. Ciò si riscontra in tutta la documentazione afferente il procedimento in questione, anche se nell'ultimo atto di revoca, il Comune ha voluto attenuare il rilievo delle predette direttive evidenziando anche motivazioni afferenti un'asserita riorganizzazione dell'U.T.C. ed esigenze di risparmio di spesa.

Ergo, il provvedimento di revoca ha come presupposto il contenuto delle due sopra specificate direttive che, a giudizio dell'odierno ricorrente, non potevano validamente motivare e giustificare il provvedimento medesimo.

Ed invero,

1) Con la direttiva n. 6754/2013 è stata chiesta la revoca in autotutela dell'incarico di direzione lavori in questione, poiché non si riteneva

giustificato il ricorso ad un incarico esterno stante la disponibilità di tecnici laureati all'interno dell'U.T.C.

Tale assunto appare privo di giuridica consistenza: infatti, non tiene in considerazione la complessità dell'incarico in oggetto, che richiedeva una **peculiare qualificazione professionale** che l'Ing. Scicolone possiede, ma soprattutto non tiene in considerazione il fatto che il medesimo **ricorrente si è aggiudicato l'incarico in questione dopo aver partecipato ad una procedura negoziata espletata dal Comune resistente; procedura che si è avviata dopo che il Dirigente dell'U.T.C. aveva verificato l'indisponibilità dei tecnici laureati interni all'Ufficio ad assumere l'incarico medesimo.**

Di certo non avrebbe avuto alcun senso, avviare la detta procedura negoziata - che ha comportato degli oneri, quanto meno procedurali per il Comune di Palma di Montechiaro - se, in effetti, il Comune medesimo non ne avesse avuto obiettivo bisogno. Se così non fosse, evidenti sarebbero le responsabilità per danno erariale o quanto meno disciplinare di chi ha dato luogo al predetto procedimento negoziale, senza la sussistenza dei necessari presupposti.

2) Con la **direttiva n. 17682/2014**, si è chiesta la revoca dell'incarico in quanto l'aggiudicatario dello stesso, Ing. Scicolone, sarebbe stato raggiunto da avviso di garanzia ed avrebbe avuto un procedimento penale in corso.

Tale assunto risulta gravemente lesivo **dell'Ing. Scicolone che non ha alcun carico penale pendente**, come si evince dall'allegato certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Agrigento nel quale espressamente si precisa che "non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione ai sensi dell'art. 60, co. 1, c.p.p."

Ad ogni modo, non è senza rilievo precisare - in questa sede - il fatto che il **codice dei contratti non prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare per tutti coloro che abbiano procedimenti penali in corso**, così come si evince dal dettato dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assumendo semmai a tal riguardo peculiare rilievo la tipologia di reato per cui si procede. Dunque, l'assunto del Comune - in ogni caso - non può giustificare, *sic et simpliciter* - ai sensi della normativa vigente, la revoca dell'incarico.

3) La motivazione secondo cui la revoca dell'incarico scaturirebbe dalla nuova organizzazione dell'U.T.C. appare **pretestuosa**. Infatti, l'incarico era stato già aggiudicato in favore dell'odierno ricorrente a seguito di una procedura selettiva.

Il ricorrente evidenzia in proposito il comportamento contraddittorio dell'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro che, dapprima, decideva di conferire l'incarico di direzione lavori facendo ricorso ad una procedura negoziata, atteso che nessun tecnico interno aveva dato la disponibilità ad assumere l'incarico medesimo e, poi, adducendo l'avvio di un procedimento penale a carico dell'aggiudicatario dell'incarico e pretestuose motivazioni connesse ad una riorganizzazione dell'U.T.C ed esigenze di risparmio di spesa, revoca in autotutela la determinazione di affidamento dell'incarico medesimo dopo due anni dal suo affidamento.

La contraddittorietà aumenta se si considera che tra tutti gli incarichi conferiti dal Comune di Palma di Montechiaro a professionisti esterni, solo quello relativo all'odierno ricorrente è stato revocato e ciò, naturalmente, fa sorgere il concreto dubbio che tale revoca sia stata disposta *ad personam* adducendo motivazioni che, per le superiori argomentazioni, appaiono infondate e pretestuose. Se vi fossero state davvero esigenze di riorganizzazione e di risparmio tutti gli incarichi o buona parte di essi sarebbe stata revocata, mentre ad essere revocato è stato solo quello in questione conferito all'Ing. Scicolone. Peraltro, anche di recente il Comune di Palma di Montechiaro ha continuato a conferire incarichi a professionisti esterni con determinazioni del Capo Settore U.T.C. n. 93 del 10.03.2014, n.101 del 19.03.2014 e 111 del 25.03.2014 (cfr. allegati). Peraltro, non è escluso che il Comune resistente abbia conferito ulteriori incarichi esterni di cui il ricorrente non è a conoscenza.

Infine si rileva che è davvero **paradossale** che il Comune di Palma di Montechiaro abbia revocato l'incarico ad un ingegnere, conferendolo in prima istanza e **congiuntamente a due architetti** - in palese violazione dell'art. 130 del codice dei contratti, ma anche delle norme professionali che consentono l'attribuzione di determinati incarichi solo agli ingegneri - prima di correggere il tiro, ritornare sui suoi passi e assegnarlo, appunto, ad un ingegnere (come dovuto *ex lege*), ma non abbia revocato l'altro incarico esterno di coordinamento conferito in relazione sempre agli stessi lavori che, di contro, avrebbero potuto espletare i medesimi architetti. Se effettivamente alla base del provvedimento di revoca dell'incarico all'Ing. Scicolone vi fossero state esigenze di risparmio di spesa, il Comune resistente invece di affidare l'incarico di direzione lavori congiuntamente a due architetti interni (peraltro, come detto, in violazione del succitato art 130 del D.Lgs. 163/2006 che

prevede la nomina di un solo direttore) lo avrebbe potuto più convenientemente assegnare solo ad uno di essi ed affidare all'altro l'incarico di coordinamento che ha ritenuto invece di mantenere all'esterno, con il conseguente onere a carico del bilancio comunale.

Senza trascurare il dato, a proposito di asserito risparmio di spesa, che, come si evince da una recente Determina Dirigenziale (n° 242 del 17/09/2014- presa atto del nuovo quadro economico), contrariamente alle intenzioni dichiarate, il Comune di Palma di Montechiaro, ha previsto di sostenere una spesa di € 66.188,84 per la Direzione Lavori dell'appalto in questione e, quindi, addirittura, una spesa maggiore rispetto a quella inizialmente prevista.

**

Il ricorrente deduce anche violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché non ritiene siano state indicate nel provvedimento di revoca adottato in autotutela, valide e fondate ragioni di pubblico interesse che avrebbero indotto l'Amministrazione comunale ad annullare la determinazione dirigenziale d'incarico e ad annullare la procedura negoziata esperita ai fini di selezionare i professionisti, precedentemente indetta.

Esaminando il provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Palma di Montechiaro, il ricorrente rileva che le motivazioni poste alla base del medesimo - che nei punti precedenti si spera di avere esposto in maniera esaustiva - si presentano inconsistenti ed aleatorie e non possono avere avuto la forza, sempreché sussistenti, di determinare la revoca di un incarico conferito a seguito di procedura negoziata e dopo che il personale interno non si era dichiarato disponibile a svolgerlo, per stessa ammissione del Comune.

Ergo, non si individuano elementi sopravvenuti capaci di giustificare un nuovo apprezzamento della situazione di fatto e quindi l'esercizio dell'autotutela, neppure con riguardo alla necessaria valutazione dell'interesse pubblico.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, la revoca appare assolutamente ingiustificata ed illegittima.

**

Come evidenziato in fatto, a seguito della revoca dell'incarico all'Ing. Scicolone il Comune di Palma di Montechiaro, con determinazione dirigenziale n. 59 del 20.02.2014, ha affidato la direzione dei lavori di cui

trattasi a due architetti interni all'Amministrazione, salvo poi successivamente correggere il tiro ed affidarlo ad un ingegnere.

Ed invero, ai sensi degli art. 51 e 52 della legge professionale (r.d. n. 2537 del 1925) non è riscontrabile una completa equiparazione tra le competenze delle categorie degli ingegneri e degli architetti in materia di costruzioni: in particolare, tra le opere di edilizia civile rientranti nella competenza degli architetti, oltretutto in quella degli ingegneri sono compresi gli impianti tecnici quando abbiano carattere connesso e accessorio, purché si tratti di pertinenza di singolo fabbricato o complesso edilizio, sicché ne esulano quelle opere di ingegneria idraulica di carattere più marcatamente tecnico scientifico che sono riservate alla professione di ingegnere (nella specie, è stato ravvisato un incarico di ingegneria idraulica non conferibile agli architetti, nell'ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale (Cfr. T.A.R. Campania n. 2751 del 14.08.1998).

Inoltre, gli artt. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2, d.lg. 27 gennaio 1992 n. 129 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali (Cfr. T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. II, 31.05.2013 n. 1270).

Ed ancora, secondo le disposizioni contenute nel r.d. 25.10.1925 n. 2537 e segnatamente negli artt. 51, 52 e 54, non possono ricomprendersi tra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di strade e di opere igieniche le quali non siano strettamente connesse con singoli fabbricati (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.02.1990 n. 92).

La giurisprudenza sopra citata rappresenta solo una piccola parte della giurisprudenza anche e soprattutto del Consiglio di Stato che univocamente esclude l'affidamento di opere di ingegneria idraulica, come quella in esame, dall'ambito di competenza degli architetti.

Pertanto, la direzione dei lavori di che trattasi, non poteva essere conferita legittimamente ad architetti, cosa che invece ha fatto il Comune resistente immediatamente dopo aver revocato l'incarico all'odierno ricorrente. In tal

senso si è espresso - di recente - anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, con nota prot. n. 1143 dell'8.04.2014.

Anche da ciò si evince la contraddittoria Condotta tenuta nel caso di specie dal Comune di Palma di Montechiaro, che è risultata lesiva dei diritti ed interessi dell'odierno ricorrente e fonte di danno risarcibile suo carico.

Alla stregua delle superiori considerazioni in fatto e diritto, secondo l'odierno ricorrente, risulta comprovato che l'incarico in questione è stato revocato illegittimamente. Dunque, considerato che l'incarico medesimo è oramai in avanzata fase di espletamento da parte di altro soggetto, l'Ing. Scicolone ritiene di avere diritto a conseguire la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al risarcimento dei danni subiti a seguito dell' illecita attività provvedimentale, la cui qualificazione rientra nello schema della responsabilità extra contrattuale, disciplinata dall'art. 2043 c.c.

In tale ambito, l'odierno ricorrente ritiene di avere diritto al risarcimento dei danni consistenti nel mancato conseguimento dell'utile cui avrebbe avuto diritto per l'esecuzione del contratto e nell'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'incarico non eseguito, in quanto si era già addivenuti alla sicura individuazione del contraente, per il tramite dell'aggiudicazione definitiva ed in presenza di un contenuto contrattuale già compiutamente definito a seguito della formale aggiudicazione della procedura negoziata.

La determinazione dirigenziale n. 58/2014 di revoca dell'incarico di direzione lavori in questione ha cagionato danni che meritano una tutela risarcitoria, sussistendo, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. Tali danni si sostanziano nel mancato utile e nel danno curriculare ed è evidente che essi sono scaturiti dal predetto illegittimo provvedimento di revoca.

Va rilevato come nella specie sicuramente risultano integrati gli estremi dell'ingiusta lesione (i.e. del danno ex art. 2043 cod. civ.) della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento facente capo all'odierno ricorrente. Quanto poi alla verifica del nesso causale, è evidente che se l'incarico non fosse stato revocato illegittimamente, l'ing. Scicolone avrebbe eseguito l'attività professionale di direzione lavori maturando il diritto al compenso e ad utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dello stesso.

Sul punto occorre preliminarmente precisare che ciò che viene lamentato con l'odierno ricorso è il danno conseguente all'affidamento ad altri (dipendente comunale coadiuvato da un direttore tecnico esterno) dell'incarico di direzione dei lavori, formalmente aggiudicato all'ing. Scicolone e successivamente revocato.

Ne consegue, in punto di quantificazione del danno derivante dall'atto oggetto di revoca di cui l'istante chiede ora il risarcimento, che esso può *sic et simpliciter* essere determinato in relazione alla perdita dei compensi stabiliti e che aveva diritto a conseguire non appena dato luogo all'esecuzione della propria attività professionale di direzione lavori prevista.

La circostanza, che l'Amministrazione dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in favore dell'ing. Scicolone si sia poi risolta nel senso di non esternare più l'incarico per l'appalto in questione - anche se in prima istanza non aveva accolto la disponibilità di alcun tecnico interno all'amministrazione - lascia intravedere una netta contraddittorietà e contraddizione dell'azione amministrativa a danno di un soggetto, l'odierno ricorrente che godeva di una posizione di affidamento consolidata che con la determinazione di revoca è stata illegittimamente sacrificata.

Sotto il profilo quantificatorio del danno ristorabile, a giudizio del ricorrente, possono essere assunti a parametro i compensi pattuiti per l'incarico in questione, ma ridotti nella misura che si può equitativamente determinare ex art. 1226 c.c. nel cinquanta per cento della somma che l'odierno ricorrente avrebbe potuto ottenere ove l'incarico non fosse stato illegittimamente revocato (risultando così pari ad €. 25.326,00 oltre accessori di legge).

In relazione alla richiesta di liquidazione del c.d. danno curriculare, cioè di quello conseguente all'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'incarico *de quo* nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara, la giurisprudenza ha evidenziato che il soggetto economico non può dirsi gravato di un particolare onere probatorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846).

Secondo condivisi principi giurisprudenziali (*ex multis* Consiglio di Stato sez. VI 18 marzo 2011, n. 1681; Tar Bari, sez. I, 14 giugno 2012, n. 1192) l'esecuzione di commesse pubbliche, secondo l'*id quod plerunque accidit*, risulta comunque fonte per l'operatore di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua capacità di competere sul mercato e quindi la

chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri incarichi, oltre che la propria immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20; sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680).

In relazione a tale profilo, pertanto, l'odierno ricorrente reputa congruo richiedere la liquidazione di tale danno, in via forfettaria ed equitativa, tenuto conto dell'importanza dell'incarico (cfr. su tale ultimo criterio: Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 25.05.2011, n. 1279; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 974), quantificandolo in una somma pari al 3% della succitata somma di €. 25.326,00

Infine, l'odierno ricorrente precisa che nulla va detratto a titolo di *aliunde perceptum* su quanto dovuto a titolo di lucro cessante. Va, infatti, evidenziato che la direzione dei lavori risulta affidata in via prevalente al lavoro intellettuale del professionista nei confronti del quale non risultando specifiche incompatibilità ovvero preclusioni allo svolgimento contemporaneo di più incarichi libero-professionali. Dunque, la mancata prova dell'acquisizione di ulteriori opportunità reddituali, non può rappresentare motivo per ridurre oltremodo il *quantum debeatur*, atteso che gli ulteriori ed eventuali guadagni realizzati ben avrebbero potuto sommarsi a quelli derivanti dall'incarico illegittimamente revocato.

Va infine precisato che sulla complessiva somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da illecito aquiliano della P.A., trattandosi di debito di valore, va calcolata la rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'illecito (*i.e.* dal momento dell'adozione della determina n. 58 del 10 ottobre 2012), oltre interessi legali e/o moratori sulla somma annualmente rivalutata secondo il cosiddetto criterio "a scalare" individuato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 1712/1995 (cfr. Tar Bari, sez. I, 18 aprile 2012, n. 741).

Il ricorrente, assume di aver subito un gravissimo danno, per il quale, peraltro, non è più possibile invocare la reintegrazione in forma specifica, risultando oramai svolta da altri la direzione dei lavori oggetto di incarico, e quindi chiede di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.

**

In ogni caso ed in subordine, l'odierno ricorrente evidenzia che il Comune di Palma di Montechiaro ha violato il principio di affidamento. Ed invero, la revoca dell'incarico e degli atti della relativa procedura oltre a non essere suffragata da alcuna ragione di interesse pubblico ed essere illegittima per carenza di motivazione, contraddittorietà e violazione di legge, ha inciso negativamente sull'"affidamento" suscitati nel professionista incaricato della direzione dei lavori, a cui ha arrecato un danno ingiusto.

Il professionista non poteva non confidare, durante il procedimento di selezione, dapprima sulla "possibilità" di diventare affidatario dell'incarico e più tardi - ad affidamento avvenuto - sulla disponibilità di un titolo che lo abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso ed a percepirne il compenso. Ed invero, l'ing. Scicolone si è aggiudicato formalmente l'incarico di direzione lavori in questione a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata espletata dal Comune di Palma di Montechiaro, nel pieno rispetto delle procedure prescritte.

Secondo il ricorrente, dunque, il Comune di Palma di Montechiaro - adottando gli atti impugnati - è incorso in responsabilità precontrattuale ed ha agito in contrasto e palese violazione delle regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 del Cod. Civ.

Un comportamento - quello dell'Amministrazione - tanto più disattento ove si consideri che la convinzione dell'affidamento dell'incarico si è lasciato perdurare al di là del tempo strettamente indispensabile non offrendosi *ad horas* (come la situazione avrebbe imposto) notizie sulla revoca dell'aggiudicazione, ma addirittura in prima istanza revocando l'incarico senza dare all'interessato alcuna preventiva comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. Occorre tenere ben presente che l'incarico è stato aggiudicato nel 2012 ed è stato revocato nel 2014.

La misura del risarcimento del danno, conseguente a responsabilità precontrattuale, non è concettualmente riducibile al solo "danno emergente", la stessa essendo delimitata dal cd. interesse negativo, e cioè dell'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale (laddove l'interesse positivo è interesse all'esecuzione del contratto). Tale risarcimento del danno consiste innanzi tutto nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali (c.d. danno emergente), cioè di

ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa, id est nel c.d. danno curricular.

L'interesse protetto in tema di responsabilità precontrattuale è quello della libertà negoziale. Il codice all'art. 1337 sancisce l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Tenuto conto, peraltro, che il risarcimento per responsabilità precontrattuale deve essere limitato all'interesse negativo

**

Infine, l'odierno esponente intende evidenziare alcune irregolarità procedurali commesse dal Comune di Palma di Montechiaro che già in precedenza aveva adottato - con determinazione n. 355/2013 del Capo Settore U.T.C. e senza alcuna formale comunicazione all'interessato (e quindi all'insaputa dello stesso) - un provvedimento di revoca dell'affidamento dell'incarico di cui sopra. Provvedimento che è stato, poi, revocato in autotutela, dopo che codesto Comune si è reso conto di averlo adottato in grave violazione della legge sulla trasparenza e che regola il procedimento amministrativo.

Tale revoca, però, non ha sanato le incongruenze ed i danni che l'atto medesimo ha prodotto all'Ing. Scicolone.

Danni connessi al fatto che nella predetta determinazione n. 355/2013, si faceva cenno e si ponevano a fondamento della revoca dell'incarico, l'avvio di un procedimento penale a carico dell'Ing. Scicolone.

La detta determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio ed è stata resa pubblica.

Ciò ha recato grave danno risarcibile all'Ing. Scicolone che si è visto qualificare, in un atto soggetto a pubblicità, come destinatario di un avviso di garanzia e dunque, per tale ragione, non meritevole di esplicare un incarico di direzione lavori per conto della P.A., subendo così una grave violazione del proprio diritto alla riservatezza ed una grave lesione della reputazione personale. A tal riguardo, si precisa che l'informazione relativa alla notifica di un avviso di garanzia deve annoverarsi tra i dati sensibili e come tale deve essere trattati nella massima tutela della riservatezza.

In tale contesto, il Comune non ha assolutamente tenuto conto delle suddette inderogabili esigenze di riservatezza tutelate dalla normativa, arrecando con la

determinazione n. 355/2013 un grave danno alla reputazione personale dell'Ing. Scicolone.

Danno che è stato altresì perpetrato con la determinazione dirigenziale n. 58 del 20.02.2014, nella quale sia pure più velatamente si fa riferimento ad indagini relative alla materia degli appalti ed alle summenzionate direttive del Commissario Straordinario e del Sindaco. A tal riguardo, si evidenzia che tutti gli atti del Comune trovano pubblicazione all'Albo pretorio.

Danno che evidentemente, conferisce al ricorrente il diritto al risarcimento.

L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili. La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e dall'art. 167 del Codice della Privacy e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri; il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso. Nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.

La reputazione di una persona consiste, pertanto, nella proiezione verso l'esterno dell'insieme dei suoi valori che le vengono riconosciuti dal corpo sociale e concerne non solo le qualità morali ma qualsiasi ambito e aspetto in cui si esplica la vita umana e l'attività economica, culturale, politica e sociale.

La responsabilità derivante dalla lesione della reputazione altrui ha natura giuridica aquiliana. La reputazione personale di un individuo viene lesa quando il soggetto è leso nella sua dignità e in quel prestigio di cui ogni persona gode indipendentemente dall'attività che svolge.

Sia la dottrina più recente sia l'orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della persona umana e in particolare nell'art. Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona

La tutela della reputazione del soggetto inteso come persona trova quindi la propria disciplina nella Costituzione, ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.

Il diritto alla reputazione personale deve essere dunque classificato quale diritto della personalità e ancorato all'art. 2 Cost; in tal modo, il diritto alla reputazione è un diritto soggettivo perfetto riconosciuto dalla nostra carta costituzionale unitamente ad altri diritti inerenti la persona, quali l'immagine, il nome, l'onore, la riservatezza.

La lesione della reputazione personale – intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati – deve essere valutata in *abstracto*, cioè con riferimento al contenuto della reputazione come si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e *non quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (c.d. amor proprio).

Nel momento in cui viene provata la lesione, il danno è *in re ipsa* (c.d. danno evento), poiché si determina una perdita analoga a quella prevista dall'art. 1223 c.c., ossia una diminuzione della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Per cui, qualora vi sia stata una lesione del diritto alla reputazione personale, il danno deve ritenersi *in re ipsa* e deve essere risarcito senza necessità dell'ulteriore prova della sua esistenza.

Il risarcimento può riguardare sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale e, nella liquidazione di quest'ultimo, possono essere presi quali elementi di valutazione le condizioni sociali del danneggiato e la sua collocazione professionale, in ragione del fatto che il patema d'animo e le sofferenze morali non possono prescindere dal discredito che ne può derivare al soggetto leso nel contesto sociale e lavorativo in cui esso vive.

L'aver dato pubblicità ad un provvedimento amministrativo, nel quale il Comune, come sopra rappresentato, ha posto in rilievo la necessità di dover revocare un precedente provvedimento di affidamento incarico, per asseriti carichi penali a carico dell'Ing. Scicolone. Ciò ha gravemente leso la reputazione personale dell'ing. Scicolone che si è visto etichettare come non meritevole di svolgere un incarico di direzione lavori per conto del Comune di Palma di Montechiaro, perché destinatario di un avviso di garanzia. E' evidente che tale lesione fa sorgere a carico del Comune resistente un obbligo

risarcitorio da quantificarsi in applicazione del criterio di liquidazione forfettaria ed equitativa di cui all'art. 1226 c.c

**

Tutto ciò premesso, considerato, in fatto e in diritto, l'Ing. Gaetano Scicolone

RICORRE

All'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, affinché fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2°, c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa **VOGLIA**

A) Accertare e Dichiarare che la revoca dell'incarico di cui trattasi, conferito dal Comune di Palma di Montechiaro all'Ing. Scicolone, è illegittima e che ha prodotto una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. da illecita attività provvedimentale del Comune resistente e che, pertanto, l'agire del medesimo Comune è stato, per il ricorrente, fonte di danno;

- e, per l'effetto, - condannare il Comune di Palma di Montechiaro a risarcire all'ing. Scicolone:

1) il danno emergente quantificato come evidenziato nelle premesse in € 25.326,00 oltre accessori di legge;

2) del danno curriculare " come evidenziato nelle premesse in € 760,00 e/o, comunque, nella misura del 3% del danno emergente,

B) Solo in subordine, qualora codesto Tribunale non ritenga sussistente la responsabilità extracontrattuale da illecito provvedimentale, accertare e dichiarare che la revoca dell'incarico di cui trattasi conferito dal Comune di Palma di Montechiaro all'Ing. Scicolone ha prodotto una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per palese violazione delle regole di correttezza e di buona fede

E, per l'effetto, condannare il Comune resistente a risarcire le voci di danno di cui ai suddetti punti 1 e 2, come sopra quantificati;

C) accertare e dichiarare che le motivazioni della revoca apposte sulle relative determinazioni dirigenziali, nella parte in cui si fa riferimento ad un procedimento penale a suo carico, pubblicizzate e rese pubbliche, attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio ed in tutte le forme di pubblicità previste per gli atti comunali, sono state fortemente lesive della privacy e della reputazione personale dell'Ing. Gaetano Scicolone;

e, per l'effetto, condannare il Comune di Palma di Montechiaro a risarcire i danni subiti all'immagine ed alla reputazione personale da quantificarsi in via equitativa dal Giudice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si chiede, qualora non venga accolta la quantificazione fatta dalla parte ricorrente, la nomina di una C.T.U. per calcolare le somme dovute.

In via istruttoria si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Si chiede, inoltre, l'ammissione di prova testimoniale **dell'Arch. Francesco Lo Nobile**, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Palma di Montechiaro in ordine al seguente capitolato:

- a) "Vero è che oltre all'incarico di direzioni lavori, in questione, affidato all'Ing. Scicolone, l'Ufficio Tecnico Comunale - nel periodo intercorrente dal secondo semestre 2012 ad oggi - non ha revocato altri incarichi esterni?
- b) "vero è che successivamente alla revoca dell'incarico dell'Ing. Scicolone, la SV ha avuto con il predetto Ingegnere, presso gli uffici del Comune di Palma di Montechiaro, una ampia discussione nel corso della quale la SV ha affermato, in sostanza, che la vera motivazione della revoca dell'incarico dipendeva dal fatto che "questa amministrazione non intende avvalersi della professionalità dell'Ing. Scicolone" ?

Si chiede, inoltre, l'ordine di esibizione in capo al Comune di Palma di Montechiaro della documentazione inerente il periodo dal secondo semestre 2012 ad oggi, da dove si evince l'elenco degli incarichi esterni conferiti e degli incarichi revocati, con la specificazione dei relativi criteri osservati.

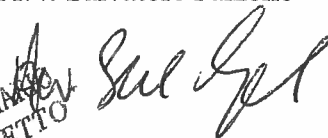
Agrigento, 02-12-2014

Avv. Salvatore Falzone



Il sottoscritto dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile

Avv. Salvatore Falzone



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, li 02/12/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIUSEPPE DI BENEDETTO

proc. n. 5003/2014 R.G.

Il Giudice

letto il ricorso e visto l'art. 415 c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del giorno 9.7.2015,
alle ore 9,30, onerando il ricorrente di notificare copia del ricorso e del
presente decreto all'altra parte nel termine di dieci giorni.

Agrigento, 22/01/2015

Il Giudice



UFFICIO UNICO NOTIFICHE, ESECUZIONI E PIGNORAMENTI

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di Febbraio, a richiesta come in atti, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ho notificato copia del su esteso ricorso + decreto come per legge, a:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica, presso la Casa Comunale, in Palma di Montechiaro (AG) Palazzo degli Scolopi, Via Giosuè Fiorentino n.89, mediante *consegna*

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti

Sig. *Direttore*

per tale qualificazione.

Palma di Montechiaro, 04/02/15.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO - U/O
(Dott. Tommaso Ciccodeni)

approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.2.2015 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 18.2.2015

IL SEGRETARIO GENERALE